REGOLAMENTO PER LA MOBILITÀ INTERUNIVERSITARIA DI PROFESSORI E RICERCATORI DI RUOLO CON SCAMBIO CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 3, LEGGE N. 240/2010 E S.M.I.

Indice

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 - Istanza

Art. 3 - Parere del Dipartimento

Art. 4 - Scambio tra docenti e ricercatori di qualifica diversa

Art. 5 - Autorizzazione allo scambio

Art. 6 – Limiti dimensionali dipartimentali

Art. 7 - Disposizioni finali

Art. 8 - Entrata in vigore

Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano, Italia
Tel +39 02 5032 5032– www.unimi.it

Art. 1
Ambito di applicazione

1. La mobilità interuniversitaria dei professori e ricercatori, attraverso lo scambio contestuale è disciplinata dall'art. 7 comma 3 della Legge n. 240/2010 e s.m.i., e dalle disposizioni recate dal presente Regolamento che integrano le norme statutarie e regolamentari ove rilevanti.

2. Lo scambio contestuale tra due Università di professori e ricercatori di ruolo a tempo indeterminato (di seguito "docenti"), con esclusione dei ricercatori a tempo determinato, è consentito, tra soggetti in possesso della stessa qualifica o di qualifica diversa, con l'assenso delle università interessate e nei limiti delle proprie facoltà assunzionali.
I trasferimenti per scambio sono computati nella quota del quinto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4 della legge 240/2010.

3. Lo scambio contestuale può coinvolgere uno o più Dipartimenti dell'Ateneo, in considerazione che il docente in entrata chieda di afferire al medesimo Dipartimento del docente con il quale chiede lo scambio o a differente Struttura.

4. I docenti di ruolo dell'Ateneo, di norma, possono avanzare richiesta di trasferimento per scambio contestuale non prima che siano trascorsi tre anni dalla presa di servizio presso il Dipartimento di afferenza.

Art. 2
Istanza

1. I docenti di cui all'art. 1, presentano un'istanza a firma congiunta di scambio contestuale indirizzata ai Rettori degli Atenei interessati e ai Direttori dei Dipartimenti a cui afferiscono e presso i quali intendono trasferirsi, indicando:

a) Il Settore Concorsuale e il Settore Scientifico Disciplinare;
b) l'eventuale svolgimento di attività assistenziale;
c) la classe stipendiale di appartenenza;
d) il regime di impegno.

All'istanza dovranno essere allegati i curriculum vitae dei docenti, comprensivi delle pubblicazioni scientifiche.

2. L'istanza – che dovrà indicare l'insussistenza di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 18, comma 1 lettera b, della Legge 240/2010 - deve essere presentata di norma entro il 31 marzo di ogni anno, o in tempo utile per poter programmare le esigenze didattiche dell'Ateneo, e lo scambio decorrerà ordinariamente dal 1° ottobre dell'anno accademico successivo.

Art. 3
Parere del Dipartimento

Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano, Italia
Tel +39 02 5032 5032– www.unimi.it

1. L'istanza di cui all'art. 2 verificata la regolarità formale, viene trasmessa dall'Ufficio competente dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo al/ai Dipartimento/i interessato/i il/i quale/i esprime/ono un parere motivato in merito alla proposta di scambio, con particolare riguardo all'impatto sulla propria dotazione di personale.

Il Consiglio di Dipartimento delibera lo scambio con limitazione di fascia in relazione alle qualifiche dei proponenti e a quelle superiori.

Nel caso in cui la proposta di scambio interessi docenti aventi qualifiche diverse, la delibera dovrà essere assunta con il voto dei docenti di medesima qualifica di quella coinvolta dallo scambio (o di entrambe, se di qualifica differente) e di quelle superiori.

2. Il Consiglio di Dipartimento, valuta l'impatto dello scambio sulla propria attività didattica, scientifica e, ove rilevante, nell'ambito delle convenzioni con le aziende ospedaliere e sanitarie, tenendo conto:

a) della sostenibilità dell'offerta formativa e delle implicazioni sulla programmazione didattica, anche sulla scorta della numerosità del personale afferente al Settore scientifico-disciplinare coinvolto dallo scambio;
b) della congruenza del curriculum didattico e scientifico del docente che chiede il trasferimento presso l'Ateneo con le linee programmatiche del Dipartimento di futura afferenza e, in particolare, con l'attività didattica e le linee di ricerca;
c) dell'anzianità di servizio del docente che chiede il trasferimento presso l'Ateneo;
d) con esclusivo riferimento allo scambio tra docenti e ricercatori di qualifica diversa, di cui all'art. 4, dell'eventuale quota di punti organico necessari – o delle corrispondenti risorse - per il perfezionamento dello scambio contestuale.

3. Ove il Consiglio di Dipartimento, previa analisi e valutazione degli elementi previsti al comma precedente, deliberi di non approvare la proposta di scambio, dovrà giustificare le relative motivazioni in una delibera di diniego.

Art. 4
Scambio tra docenti e ricercatori di qualifica diversa

1. Lo scambio tra docenti di qualifica diversa comporta l'impegno dei punti organico – o delle corrispondenti risorse - necessari per la chiamata e presa di servizio.

2. Il trasferimento di un soggetto di qualifica superiore rispetto al docente in ingresso nell'Ateneo, rende disponibile il differenziale in punti organico – o nelle corrispondenti risorse - tra le due qualifiche al Dipartimento cedente.

3. Il trasferimento in entrata di un soggetto con qualifica superiore rispetto al docente trasferito presuppone l'impegno del differenziale in punti organico – o nelle corrispondenti risorse - tra le due qualifiche da parte del Dipartimento ricevente.

Art. 5
Autorizzazione allo scambio

1. L'autorizzazione al trasferimento per scambio contestuale è condizionata all'acquisizione del parere favorevole e vincolante del Nucleo di Valutazione di Ateneo con

Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano, Italia
Tel +39 02 5032 5032– www.unimi.it

riferimento all'impatto dello scambio sui requisiti necessari previsti dalla normativa vigente rispetto ai Corsi di Studio inseriti nell'offerta formativa dell'Ateneo.

2. Il Nucleo di Valutazione, nel corso dell'istruttoria della pratica, ha facoltà di richiedere ai soggetti coinvolti integrazioni in merito agli impegni didattici espletati dagli istanti nella corrente posizione, agli eventuali progetti di ricerca e/o alle attività in conto terzi di cui gli stessi sono responsabili, ai finanziamenti dei quali sono stati titolari, nonché ad eventuali posizioni di assegnista e/o di dottorando di ricerca di cui i docenti rivestono il ruolo di tutor.

Il Nucleo di Valutazione nell'esame della proposta di scambio valuta altresì gli effetti del trasferimento sui carichi didattici dei Dipartimenti coinvolti e sui Settori Scientifico Disciplinari degli istanti.

3. Il trasferimento per scambio, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico, è disposto con decreto del Rettore, con decorrenza ordinariamente dal 1° ottobre dell'anno accademico successivo alla presentazione dell'istanza di trasferimento, in pari data presso gli Atenei interessati.

Art. 6
Limiti dimensionali dipartimentali

1. La procedura di scambio contestuale potrà essere autorizzata solo qualora il trasferimento non determini il venir meno dei requisiti dimensionali minimi dipartimentali previsti dal comma 2 dell'art. 37 dello Statuto ovvero il superamento del limite di numerosità massima previsto dal comma 3 dell'art. 13 del Regolamento generale di Ateneo.

Art. 7
Disposizioni finali

1. Il trasferimento di docenti di materie cliniche, qualora motivato da esigenze assistenziali, può essere autorizzato in relazione ai termini della procedura in parziale deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi.

2. In considerazione dell'entrata in vigore del presente regolamento oltre la data prevista all'art. 2, il termine per la presentazione delle istanze per scambio contestuale per l'anno accademico 2021/2022, sarà il 30 giugno 2022.

Art. 8
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Senato accademico, ed emanato con decreto del Rettore, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ateneo.

Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano, Italia
Tel +39 02 5032 5032– www.unimi.it